

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA n. 401

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto convenzione con l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma per l'espletamento di progetti formativi e di orientamento curricolari.

In data 05 AGO. 2014, presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone, su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett. f) del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte "... ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al richiamato Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142";

CHE gli artt.27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

CHE questa Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze al riguardo, con deliberazione n.139 del 26 marzo 2014, ha approvato il Regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma, con nota prot. n.DID/1815/S/14 del 21/07/2014, ha avanzato istanza per la sottoscrizione della convenzione de quo;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti degli artt.27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 i Rettori delle Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

PRENDERE ATTO che l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma, con nota prot. n.DID/1815/S/14 del 21/07/2014, ha avanzato istanza al riguardo;

DARE ATTO che lo schema di convezione proposto per lo scopo, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

APPROVARE, conseguentemente, e sottoscrivere il documento in parola, così come redatto dal Soggetto Promotore;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

=====

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza

Il Referente Sanitario Aziendale: D.ssa Angela Caligiuri

Il Commissario Straordinario: Prof. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo
Pretorio dell'Azienda in data 05 AGO. 2014 con prot. n.
085 del 05 AGO. 2014 ed ivi rimarrà per un
periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

Valter Cosentino





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE TRA

L'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", con sede in Roma, Via Plinio, 44, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07154361005, Web www.unimarconi.it, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro-tempore Alessandra Briganti, nato il 27/01/1947 a Roma e domiciliato per la carica in Roma, Via Plinio, 44.

E

L'Ente Sanitaria Provinciale di Crotone, con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone - con C.F./P.IVA 01997410798 - nel prosieguo denominata "Ente", rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20 maggio 1949, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Di seguito collettivamente indicate come "le Parti"

PREMESSO CHE

- presso l'Università si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 e che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento dei titoli accademici;
- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata del territorio nazionale o europeo al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 8, comma 1°, della L. 19/11/1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;
- l'attività di tirocinio, oggetto della presente proposta, non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Università intende attuare presso l'Ente progetti formativi diretti al raggiungimento delle finalità di cui alla normativa in parola.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(oggetto della convenzione)

L'Ente intendendo con questo contribuire all'acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche connesse alla formazione degli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, si impegna, senza oneri per l'Università salvo quanto previsto al successivo art. 9, a far



Via Plinio 44 - 00193 Roma
Tel: +39 06 377251 Fax: +39 06 37725214
www.unimarconi.it / www.marconichannel.tv / www.marconistudios.it
info@unimarconi.it
Codice Fiscale e Partita IVA 07154361005

ISO 9001/2008



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

partecipare alle proprie attività, ai fini della necessaria esperienza pratico-applicativa, gli studenti iscritti ai Corsi di Studio della suddetta Università.

ART. 2

(modalità del tirocinio)

Le Parti si impegnano a concordare il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi, sulla base dell'effettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di tutor, e delle finalità didattiche.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, gli enti ospitanti possono accogliere tirocinanti in relazione all'attività dell'Ente, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso Enti/Aziende il cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4° grado con l'aspirante tirocinante.

Non è inoltre possibile effettuare il tirocinio in Enti/Aziende presso i quali il tirocinante abbia in corso altre attività di praticantato, stage, apprendistato o assimilabili.

ART. 3

(finalità e contenuti del tirocinio)

L'accesso alle strutture dell'Ente, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto Formativo di tirocinio di cui al successivo art. 4. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Allo studente verrà rilasciato, dai competenti uffici dell'Università, un libretto-diario nel quale il tutor dell'Ente attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

ART. 4

(progetto formativo)

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) i dati anagrafici del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor dell'Università, del responsabile e del tutor dell'Ente;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante;
- d) indicazione dei tempi di presenza nell'Ente;
- e) le sedi presso cui si svolge il tirocinio;





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

f) estremi identificativi della copertura assicurativa.

ART. 5

(compiti dell'Ente)

- l'Ente si impegna a far svolgere i tirocini, per gli studenti dei diversi Corsi di Studio, mettendo a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del tirocinio e a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente;
- l'Ente è tenuto ad affidare a propri dipendenti o collaboratori, con competenze specialistiche di settore e responsabilità, mansioni di tutorato nei confronti degli studenti ammessi come tirocinanti;
- il tutor dell'Ente si impegna a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, il libretto diario regolarmente rilasciato dall'Università;
- al termine del tirocinio, l'Ente rilascia al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio;
- in nessun caso l'Ente utilizza il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico.

ART. 6

(compiti dell'Università)

L'Università:

- garantisce la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo art. 9;
- nomina un tutor interno alla struttura universitaria che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizzerà il lavoro di tirocinio e manterrà i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti.

ART. 7

(compiti del tirocinante)

Il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni di entrambi i tutor e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti con cui viene in contatto e comunque con tutte le notizie relative all'Ente conosciute sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso;
- rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- compilare giornalmente il proprio registro presenze e redigere una relazione finale sull'attività svolta da consegnare all'Ufficio Tirocinidell'Università;
- compilare il libretto di tirocinio prima dell'inizio delle attività e produrre la documentazione finalerichiesta per la valutazione del tirocinio;
- svolgere le attività definite nel contratto di tirocinio.

È consentita, per giustificati motivi, l'interruzione temporanea del tirocinio, previo accordo del tirocinante con l'Ente e il consenso del tutor universitario. Il periodo di interruzione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Tirocinidell'Università.





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

ART. 8

(inosservanze di cui all'art. 7)

In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo, qualora si verificano episodi di particolare gravità o nel caso in cui l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'Ente, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere all'Università l'allontanamento definitivo dello studente.

L'Università da parte sua, si riserva in tali casi, di agire nei confronti del responsabile, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari di cui alla normativa vigente.

ART. 9

(copertura assicurativa)

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Le coperture assicurative riguardano le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università, facendo riferimento agli estremi identificativi delle assicurazioni stipulate dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

L'Ente si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività e ad attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso lo studente provvederà, a suo carico, a presentare eventuale certificazione di idoneità sanitaria necessaria allo svolgimento delle attività formative.

ART. 10

(durata della convenzione)

La presente convenzione, che non riveste carattere di esclusività, decorre dalla data della stipula, ha la durata di un anno e verrà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi prima della data di scadenza.

Con la medesima le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.

ART. 11

(foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente ed esclusivo è quello di Roma.

ART. 12

(trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati mediante elaborazione manuale





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dalla legge 675/96 e

successive modifiche ed integrazioni in particolare il D.Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy e successive modificazioni. L'Ente, inoltre, si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003). L'Ente sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti al tirocinio è depositata presso l'ufficio Tirocinio e/o presso l'archivio dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

ART. 13

(norme finali)

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L.196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutiva di manodopera presso l'Ente o di prestazione professionale. Conseguentemente dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi previdenziali assistenziali. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui all'art. 1.

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà all'Ente e una all'Università.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, __/__/____

Timbro e firma dell'Università



Timbro e firma del soggetto ospitante

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Rocco Antonio Nostro



Via Plinio 44 - 00193 Roma
Tel +39 06 377251 Fax: +39 06 37725214
www.unimarconi.it / www.marconichannel.tv / www.marconistudios.it
info@unimarconi.it
Codice Fiscale e Partita IVA 07154361005

ISO 9001/2008